



COMUNEDIMASCALI
Città Metropolitana di Catania

**Regolamento per le riprese audiovisive delle sedute di
Consiglio Comunale.**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 09 Aprile 2021 e
modificato con delibera n. 84 del 08 Novembre 2022.



COMUNE DI MASCALI
Città Metropolitana di Catania

Allegato "A"

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 10 del 09 aprile 2021

Così come modificato con Delibera del Consiglio Comunale
n. 84 del 08/11/2022

REGOLAMENTO

PER LE RIPRESE AUDIOVISIVE

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 1 – Finalità

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Art. 3 - Esercizio del diritto di cronaca e modalità di ripresa

Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei dati sensibili

Art. 5 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

Art. 6 - Comportamento del pubblico e dei consiglieri

Art. 7 - Norma di rinvio

Art. 8 - Entrata in vigore

Art. 1 – Finalità

Il Comune di Mascali, perseguendo finalità di trasparenza e pubblicità, in attuazione dello Statuto e delle vigenti disposizioni, attribuisce alla diffusione, su internet tramite pagina web o su rete televisiva, delle sedute del Consiglio Comunale, la funzione prioritaria di favorire la partecipazione dei cittadini all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

Il presente Regolamento disciplina l'attività di videoripresa delle sedute consiliari ammessa per le riprese effettuate nell'esercizio del diritto di cronaca.

Le norme del presente Regolamento integrano le altre disposizioni di legge aventi attinenza con la tutela del diritto alla riservatezza e con il diritto di accesso alla documentazione amministrativa conformemente a quanto stabilito dalle leggi in materia, con lo Statuto e con i relativi Regolamenti comunali vigenti.

Art. 2 - Informazione sull'esistenza di strumenti di ripresa

Il Presidente del Consiglio comunale fornisce le informazioni richieste dai partecipanti alla seduta consiliare circa la ripresa, trasmissione e riproduzione.

Art. 3 - Esercizio del diritto di cronaca e modalità di ripresa

La diffusione delle immagini delle sedute consiliari da parte della televisione e/o di siti web giornalistici, a scopo di cronaca ed informazione, deve ritenersi consentita in via generale, anche senza il consenso degli interessati, sulla base di quanto disposto dagli artt. 136 e ss. D. Lgs. 196/2003 e dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio del diritto di cronaca giornalistica, ai quali il presente Regolamento opera espresso rinvio.

Le riprese dovranno essere effettuate dagli spazi riservati al pubblico.

Le telecamere preposte alla ripresa della seduta consiliare sono orientate in modo tale per cui il pubblico non venga inquadrato, limitandosi a riprendere il solo spazio riservato al Consiglio Comunale.

Nell'interesse del perseguimento delle finalità proprie del presente regolamento il Comune consente la possibilità di allaccio alla rete elettrica comunale.

Gli operatori informazione, che si avvalgono del mezzo televisivo o della rete web, che desiderano effettuare le riprese, dovranno presentare al Presidente del Consiglio Comunale apposita richiesta scritta utilizzando il modello "B" a tal fine allegato al presente Regolamento.

La richiesta verrà valutata dal Presidente del Consiglio Comunale che, ricorrendone i presupposti e la conformità alle regole ed alle finalità del presente Regolamento, rilascerà l'autorizzazione o procederà al diniego, rendendo note le ragioni ostative all'autorizzazione.

Nel caso in cui dovessero essere presenti ai lavori consiliari più emittenti, il Presidente del Consiglio Comunale si avvarrà dei poteri conferitigli dalle leggi e dai regolamenti per ordinare il migliore funzionamento dello svolgimento dei lavori e della disciplina della sala. Il numero massimo dei soggetti ammessi a riprendere la seduta non può essere superiore a due.

L'incarico potrà essere affidato a dipendenti dell'Ente dotati di idonea professionalità o a società esterna dotata di idonea capacità tecnica e comunque titolare dei requisiti generali e specifici imposti dalla normativa vigente o ancora a professionista con qualifica di giornalista/pubblicista e/o iscritto al registro della comunicazione istituito presso l'AGCOM relativamente all'attività attinente al servizio in oggetto.

Art. 4 - Gestione delle sedute consiliari e tutela dei (dati sensibili)

Al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati qualificati come sensibili e giudiziari, i componenti del Consiglio Comunale devono astenersi dal divulgare dati personali non attinenti alla

discussione, inutili e inopportuni. Il Presidente del Consiglio Comunale può, in occasioni particolari, in caso di mancata osservanza da parte dei Consiglieri, limitare la ripresa a tutela delle persone presenti o oggetto di discussione.

In ogni caso, al fine di prevenire l'indebita divulgazione dei dati sensibili e giudiziari, per tutelare la riservatezza dei soggetti presenti e oggetto del dibattito, sono vietate le riprese audiovisive ogni qualvolta le discussioni consiliari hanno per argomento dati che presentino rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato. Detta eccezione può essere sollevata da ciascun Consigliere e votata dal Consiglio.

Il Presidente del Consiglio comunale, ha l'onere di fornire preventiva informazione a tutti i partecipanti alla seduta pubblica circa l'esistenza di videocamere e della successiva trasmissione delle immagini, disponendo, anche ai fini della conoscenza da parte del pubblico, che nella sala adibita vengano affissi specifici avvisi.

Le videoriprese potranno coinvolgere i consiglieri, il pubblico, il personale presente nell'aula, senza necessità di alcuna formalità o autorizzazione preventiva.

Le videoriprese, inoltre, dovranno essere effettuate a telecamera fissa o da apposita postazione, o altro luogo indicato dal Presidente del Consiglio comunale. I consiglieri e gli amministratori, durante i lavori, non possono in alcun modo impedire che la propria voce venga registrata.

In entrata della sala consigliere verrà affisso apposito avviso con l'indicazione della ripresa e/o dell'esistenza di telecamere, rilevando che la presenza in aula comporta il consenso espresso e consapevole, anche ai fini dell'informativa, ex Regolamento UE 679/2016.

Il Presidente del Consiglio comunale, ai sensi dell'O.R.EE.LL. approvato con la Legge Regionale n. 16/1963, nell'ambito delle competenze ad esso riconosciute per la gestione delle sedute del Consiglio, ha il potere di intervenire per chiedere di far sospendere le riprese, ove lo ritenga opportuno e nei casi in cui ritenga che le modalità di svolgimento dell'attività autorizzata arrechino pregiudizio al normale svolgimento della seduta consiliare. Sulla decisione di sospensione delle riprese si esprime il Consiglio.

Fermo restando l'esercizio del diritto di accesso alle registrazioni audio digitali delle sedute consiliari per "relata", parti integranti dei verbali delle deliberazioni consiliari, lo stesso diritto non è esercitabile nei confronti delle videoregistrazioni in quanto non costituenti documento amministrativo.

Art. 5 - Limiti di trasmissione e commercializzazione

La diffusione parziale delle riprese effettuate deve essere rispettosa del principio di completezza informativa e di trasparenza.

E' vietato il commercio del materiale audiovisivo da parte di chiunque.

I soggetti autorizzati che violino le disposizioni di cui al presente Regolamento sia nelle riprese, sia nella diffusione delle immagini, verranno invitati dal Presidente del Consiglio comunale, con comunicazione scritta e motivata, a correggere le modalità di ripresa e, in caso di recidiva, potranno non essere più ammessi ad effettuare riprese e decadranno dal relativo diritto.

Restano naturalmente ferme le conseguenze giuridiche che l'ordinamento appresta per le violazioni elencate ai commi precedenti, sia di tipo civile che penale.

Art. 6 - Comportamento del pubblico e dei Consiglieri

Non è possibile da parte del pubblico, né da parte di singoli Consiglieri, effettuare riprese con qualunque strumento e/o apparecchio.

Per le sole ipotesi di adunanze aperte previste dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, il Presidente del Consiglio può, occasionalmente, valutare l'opportunità di consentire, ai Consiglieri e/o al pubblico, la video ripresa. Il Presidente del Consiglio eserciterà tale potere discrezionale avendo a mente le finalità delle sedute e la certezza che non si creino situazioni

di disturbo al buon andamento dei lavori e comunque dovranno rispettarsi, in tali occasioni, le disposizioni previste per il rispetto della privacy e citate nei precedenti articoli del Regolamento. Su detta eccezione in ogni caso si esprime il Consiglio con apposita votazione.

Art. 7 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. e, per la parte ad esso attinente, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Tutti i rinvii normativi contenuti nel presente Regolamento si intendono di natura dinamica e, pertanto, la modifica di norme legislative e disposizioni vigenti, richiamate nel testo, o comunque l'emanazione di nuove in relazione alle stesse, implicherà la loro immediata applicazione, con adeguamento automatico del presente Regolamento.

Art. 8 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento avrà efficacia dall'intervenuta esecutività della relativa deliberazione Consiliare di approvazione.